



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice dell'Esecuzione

letti gli atti della procedura esecutiva promossa contro Di .)

letta l'opposizione all'esecuzione promossa dall'esecutato ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2016

rilevato che è indubitabile l'esistenza del debito dell'opponente nei confronti del creditore procedente, in quanto dalla documentazione prodotta può dirsi documentata l'avvenuta erogazione della somma mutuata

rilevato che la dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario non può ritenersi solo in ragione del fatto che lo stesso sia stato erogato al fine di coprire passività preesistenti, posto che la giurisprudenza di legittimità esclude siffatta nullità, che comunque non è contemplata da alcuna norma di legge

rilevato che è irrilevante, ai fini della sussistenza del credito, identificare la natura (ipotecaria o meno) dello stesso (mentre sarebbe stato eventualmente rilevante verificare l'applicabilità o meno dell'art. 41 D.Lvo 385/93, ma la questione è superata in quanto non proposta dal debitore, che ha anzi prodotto egli stesso il contratto di mutuo azionato)

ritenuto pertanto non sussistente il *fumus boni iuris* nelle ragioni dell'opponente

rilevato inoltre che il procedimento esecutivo è nella fase iniziale e pertanto il debitore potrà eventualmente attivarsi per ottenerne la sospensione prima della vendita facendo ricorso agli strumenti accordati dalla legge (per es. la procedura di cui alla L. 3/2012)

P.Q.M.


Rigetta la richiesta di sospensione del procedimento n. 107/2016

Dispone che la parte più diligente provveda all'instaurazione del giudizio di merito entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini e delle forme di cui all'art. 616 cpc.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lanciano, 7.12.2016

Il Giudice
Massimo Canosa



TRIBUNALE DI LANCIANO
Depositato in Cancelleria
OGGI il 7 DIC. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Gianfranco FERRANTE

